



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 04/05/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 566

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per costruzione opificio per industria ittica I.tà S.P. Lesina - Poggio Imperiale - Lesina (Fg). - Ditta: Ittica Ippolito s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue :

"" La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del Dlgs n.267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Lesina con nota n. 19508 del 5/12/2003, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "Ittica Ippolito s.r.l." di un opificio industriale per la trasformazione di prodotti ittici a ridosso della strada provinciale Lesina -Poggio Imperiale .

L'Amministrazione Comunale di Lesina con delibera di C.C. n° 60 del 15/10/2003 ,a seguito dell'istanza prodotta dalla ditta interessata, ha autorizzato il Sindaco ad avviare la procedura finalizzata alla conclusione dell'Accordo di Programma ai sensi delle L.L.R.R n.34/94 e 8/98 e L.s. n.142/90.

Alla predetta delibera è allegato il parere, in ordine all'intervento programmato di che trattasi, espresso in data 7/10/2003 dal Dirigente il III Settore - Sezione Urbanistica dell'U.T.C. che testualmente di seguito si riporta:

""Premesso che.....(omissis)

il P.R.G. del Comune di Lesina ,pur disponendo ad oggi di aree destinate in maniera specifica ad insediamenti artigianali e industriali ,le stesse non sono giuridicamente efficaci, per cui la sottoscrizione di un accordo di programma , ne consentirebbe la realizzazione in variante al vigente P.R.G.

- L'intervento proposto ricade ,nell'ambito della strumentazione urbanistica vigente,in zona E2 agricola,con indice f.f. 0,03 mc/mq e ricade altresì' in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del titolo II del D.Lvo n° 490/99 e in zona soggetta a tutela dal P.U.T.T./P. della Regione Puglia ed è stato redatto in variante puntuale al P.R.G. sia vigente che adottato, per il quale non sono piu' in vigore le

norme di salvaguardia;

Considerato che :

- la ditta in oggetto ha presentato formale dichiarazione d'impegno ad assicurare il mantenimento dei livelli minimi occupazionali previsti dalle leggi regionali citate per periodi non inferiori a cinque anni mantenendone inalterata, per lo stesso periodo, anche la destinazione d'uso dell'opificio;
- che la stessa ditta si impegna altresì a realizzare ,a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente quelle di urbanizzazione secondaria nel rispetto del D.M.n.1444/68 ,come da definirsi in seguito in sede di convenzionamento;il tutto a scomputo degli oneri da corrispondersi in sede di rilascio della concessione edilizia .

Questo Ufficio ,alla luce di quanto sopra e preso atto della volontà dell'amministrazione di proporre al Presidente della Giunta Regionale la definizione dell'Accordo di Programma ai sensi delle L.L.R.R n.34/94 e 8/98 e L.s. n.142/90 inerente l'intervento in oggetto ,ritiene di poter esprimere parere favorevole ,fermo restando la superiore approvazione da parte della Regione Puglia e precisando che ,prima dell'eventuale rilascio della concessione edilizia dovranno essere verificati i contenuti della proposta in merito agli adempimenti previsti per la definitiva sottoscrizione della convenzione tra le parti (frazionamenti della proprietà, cessioni di aree per la U..P. e U.S., realizzazione delle opere di U.P. ed eventualmente di U.S., prestazione di garanzie fidejussorie e assicurative relative alla destinazione d'uso dei manufatti e ai livelli occupazionali, pagamento di oneri concessori e quant'altro connesso all'attuazione)e dovranno essere acquisiti oltre all'approvazione regionale ,che rilascerà anche esplicita autorizzazione ai sensi dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T/P. ,tutti i pareri e autorizzazioni di competenza di altri Enti (Genio Civile, Ausl, Vigili del Fuoco ecc) eventualmente acquisibili anche in sede di Conferenza di Servizi ,da convocarsi a cura dell'Assessore Regionale all'Urbanistica su richiesta del Sindaco"

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente del Comune di Lesina come "zona E2 agricola" della superficie complessiva di mq 6.170,00, in catasto riportata alla particella n. 61 del foglio di mappa n. 45, lungo la strada provinciale Lesina -Poggio Imperiale.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi i cui valori sono stati desunti dalla relazione di progetto:

- Superficie del lotto: mq. 6.170,00;
- Superficie produttiva coperta: mq. 1.190,00;
- Superficie uffici/alloggio custode mq. 232,00;
- Superficie coperta totale (capannone + uffici ) mq. 1422,00;
- Volumi produttivi mc. 7616,00;
- Volume uffici /alloggio custode mc. 951,20;
- Volume totale (capannone + uffici ) mc 8567,20;
- Rapporto di copertura mq/mq 23%
- Densità edilizia mc/mq 1,40
- Area a standard da cedere al Comune mq 620.

L'intervento prevede la realizzazione di un capannone con annessi uffici ed alloggio custode .

Il capannone ,destinato alla trasformazione di prodotti ittici , prevede al suo interno sale per la lavorazione del prodotto ittico ,locali uso deposito delle materie prime e di quelle lavorate nonché locali di servizio; è prevista altresì,all'esterno del capannone, la realizzazione di alcune vasche in cls armato .di altezza pari a cm100, per l'allevamento delle anguille.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali:

- Tav. 0 - Relazione Tecnico - Illustrativa;

- Tav. 1 - Stralcio Planimetrico P.R.G. vigente;
- Tav. 2 - Planimetria catastale con piano quotato;
- Tav. 2a - Planimetria generale di progetto;
- Tav. 3a - Impianto di pubblica illuminazione;
- Tav. 3b - Impianto fognario;
- Tav. 3c - Impianto idrico;
- Tav. 3 - Standards urbanistici ;
- Tav 4 - Tipologie edilizie capannone;
- Tav. 5 - Tipologie edilizie palazzina uffici e custode;
- Tav 6 - Compatibilità P.U.T.T./P.
- Tav 7 - N.T.A.
- Tav 8 - Relazione economica e finanziaria
- Tav.9 - Schema di convenzione
- Tav 10 - Relazione geologica -geotecnica
- Tav. 11- Piano occupazionale e Business-Plan
- Tav.12 - Documentazione fotografica

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n°34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Lesina ,ed in particolare dall'attestato a firma del Dirigente dell'U.T.C. datato 7/10/2003 allegato alla delibera di CC n° 60 del 15/10/03 , si evince che lo strumento urbanistico generale vigente pur disponendo ad oggi di aree destinate in maniera specifica ad insediamenti artigianali e industriali ,le stesse non sono giuridicamente efficaci

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "Ittica Ippolito s.r.l. ." sussistono le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n°34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa anche la localizzazione dell'intervento in un ambito decentrato rispetto al tessuto edificato di Lesina oltre che servito da una viabilità provinciale

L'intervento dovrà, però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standard pubblici, ai sensi del D..M. 2.4.68 n.1444, una superficie non inferiore ai minimi fissati dalla predetta disposizione;
- 2) Nella realizzazione dell'intervento e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dal Nuovo dal Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n.122/89 e s.m.;
- 4) Perimetralmente all'area interessata, dovranno essere piantumate alberature della flora locale in modo da realizzare effetti mitigatori dell'impatto visivo;
- 5) Obbligo da parte della ditta interessata di richiedere ed ottenere, prima della emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della legge 02/02/1974, n. 64, il nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia;
- 6) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;
- 7) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti (n.10 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività complesso industriale. Tale garanzia, anche in forma di

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito di valore "relativo D" del PUTT/ Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n°1748/2000) la variante urbanistica è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi dell'art .5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. .

Sotto il profilo paesaggistico non sussistono comunque elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'accordo di Programma atteso che l'intervento per localizzazione non interferisce con alcun Ambito Territoriale Distinto ovvero non crea pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito.

Si dà atto, comunque, che sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), le aree interessate dall'intervento sembrano gravate da usi civici e pertanto sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98 e ss. mm. ed ii. ove ne ricorrano le condizioni di legge previo accertamento da parte del Comune.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da Agricola ad Insediamenti Produttivi, sotto l'osservanza degli indici e dei parametri urbanistico - edilizi così come sopra riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art.34 -5° comma- del Dlgs n.267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Lesina.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico- adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89,

Si dà atto che, il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma- della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004. ""

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n.1284 del 10.10.2000. ""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 . COMMA 4°, LETT.E - DELLA L.R. N.7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Lesina per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della Ditta "Ittica Ippolito" di un opificio industriale per la trasformazione di prodotti ittici nel territorio del Comune di Lesina

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Lesina rappresentato dal Sig. Giovanni SCHIAVONE in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di un opificio per industria ittica in località "S.P. Lesina -Poggio Imperiale " nel Comune di Lesina da parte della Ditta"ITTICA IPPOLITO S.r.l."

PREMESSO:

a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del D.Lgs n.267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi

che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;

c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art.34 del D.Lgs n.267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

#### CONSIDERATO:

a) che la Ditta Ittica Ippolito S.r.l., ha in programma la realizzazione, lungo la S.P. Lesina-Poggio Imperiale nel territorio del Comune di Lesina, di un impianto produttivo a carattere industriale;

b) che, la Ditta "Ittica Ippolito S.r.l." sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione;

c) che in assenza di aree giuridicamente efficaci nello strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Lesina ha richiesto, con istanza in data 5.12.2003, al Presidente della GR la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto produttivo da parte della ditta "Ittica Ippolito S.r.l." con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

#### PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Lesina:

a) che lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Lesina non dispone di aree giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla ditta "Ittica Ippolito s.r.l.", e pertanto è stata individuata apposita area della superficie totale di 6.170,00 mq. con destinazione a zona agricola "E2" dal vigente P.R.G.;

b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 6.170,00, risulta censita in catasto terreni in agro di Lesina al foglio n° 45 p.lla n° 61;

c) che la ditta "Ittica Ippolito S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità;

#### VISTA

la deliberazione n. 566 del 31/03/2005 con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni -il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Lesina ai sensi della citata L. R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione dell'intervento da parte della Ditta "Ittica Ippolito S.r.l.";

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Lesina, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di Lesina con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Ditta "Ittica Ippolito S.r.l." di un impianto produttivo, in variante allo strumento urbanistico vigente. Per una

migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera G.R. n. 566 del 31/03/2005;

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art.5 punto 1 del D.M. n.1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. n. 566 del 31/03/2005;

4) La Ditta "Ittica Ippolito S.r.l." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;

5) Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Lesina e la Ditta "Ittica Ippolito S.r.l." diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;

c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali n.10 addetti, previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Lesina ratificherà il presente Accordo di Programma;

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 quarto comma del D.Lgs. n.267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale vigente ed attuativi del Comune di Lesina. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Lesina, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà alla Ditta "Ittica Ippolito S.r.l." il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art.1 -

3° comma- L.R. n°34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di LESINA provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art.34 del D.Lvo n.267/2000 e dell'art.5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Lesina.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della  
Comune di Lesina Regione Puglia  
Sig.Giovanni Schiavone Dott.Raffaele Fitto

---